



SENT. 59/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 58676 promosso da:

xxx, nato ad xxx l'xxx e residente in xxx C.F. xxx,

xxx, nato a xxx il xxx e residente in xxx C.F. xxx,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza

(C.F. RGASLL71M46G535I- fax: 0523320836- pec:

rago.isabella@ordineavvocatipc.it), nel cui studio in Piacenza, Via

Sant'Eufemia n. 30 hanno eletto speciale domicili

APPELLANTI -

CONTRO:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.

21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale

PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice

fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici

dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512 –

- APPELLATO –

Avverso la sentenza n. 214/2020 della Sezione giurisdizionale Lombardia,

depositata il giorno 10 dicembre 2020.

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 17 gennaio 2024, data per letta la

relazione del cons. Maria Rita Micci, l'avv. Andrea Lippi su delega scritta

per gli appellanti e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS, con l'assistenza

del segretario di udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, la causa è passata in

decisione.

Premesso in

FATTO

Gli odierni appellanti, ex militari in quiescenza, sono titolari di pensione

computata con sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8

agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano impugnato la determinazione di pensione dell'INPS lamentando che illegittimamente la quota retributiva della loro pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La Sezione territoriale adita ha quindi, rigettato il ricorso nel merito, ritenendo che la normativa invocata dai ricorrenti fosse applicabile unicamente a coloro che andassero in pensione con 20 anni di servizio, disponendo "nulla per le spese".

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello i signori xxx e xxx, chiedendo l'accoglimento dell'appello con applicazione del coefficiente del 2,44%.

Con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 20 aprile 2023 l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 17 maggio 2023 la parte appellante non era presente e la trattazione del giudizio è stata rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

Con memoria del 22 dicembre 2023, la parte appellante ha dato atto dell'avvenuto ricalcolo del trattamento di quiescenza ed ha chiesto dichiararsi cessata la cessata materia del contendere con condanna alle spese per l'INPS.

All'udienza del 17 gennaio 2024 le parti hanno concordemente richiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Considerato in

DIRITTO

Nel caso in esame le parti hanno concordemente chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere stante il riconosciuto da parte dell'INPS del bene della vita preteso dagli appellanti, e ciò impone a questo Collegio di dichiarare cassata la materia del contendere.

Resta, quindi, unicamente da affrontare il punto relativo alle spese del presente giudizio che la parte ricorrente vorrebbe vedere liquidate a suo favore, da parte dell'INPS in virtù del principio di soccombenza virtuale, notoriamente destinato a disciplinare la sorte delle spese in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del giudice, sulla base di quello che sarebbe potuto essere l'esito della lite, in assenza di una spontanea esecuzione da parte del convenuto (Cassazione ord. 24714/2022).

Il Collegio, con riferimento alle spese, fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, dispone la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e stante l'obiettivo controvertibilità della questione, risolta solo a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale con riferimento al

	5	
	giudizio di appello iscritto al n. 58676, dichiara cessata la materia del	
	contendere.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Compensa integralmente le spese legali.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024	
	L'EstensoreIl Presidente	
	(Maria Rita Micci)(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 02/02/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	

